Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 18 luglio 2022
(OR. en)

11480/22

AGRI 343
AGRIFIN 80
FIN 836
ENV 760

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	18 luglio 2022
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	10997/22
Oggetto:	Relazione speciale n. 20/2021 della Corte dei conti europea intitolata: "Utilizzo idrico sostenibile in agricoltura: i fondi della PAC promuovono più verosimilmente un maggiore utilizzo dell'acqua, anziché una maggiore efficienza" - *Conclusioni del Consiglio*

Si allegano per le delegazioni le conclusioni del Consiglio sulla:

relazione speciale n. 20/2021 della Corte dei conti europea intitolata: "Utilizzo idrico sostenibile in agricoltura: i fondi della PAC promuovono più verosimilmente un maggiore utilizzo dell'acqua, anziché una maggiore efficienza"

adottate dal Consiglio nella 3890ª sessione, tenutasi il 18 luglio 2022.

ALLEGATO

Conclusioni del Consiglio

Relazione speciale n. 20/2021 della Corte dei conti europea intitolata:
"*Utilizzo idrico sostenibile in agricoltura: i fondi della PAC promuovono più verosimilmente un maggiore utilizzo dell'acqua, anziché una maggiore efficienza*"

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

1. PRENDE ATTO della relazione speciale n. 20/2021 della Corte dal titolo"*Utilizzo idrico sostenibile in agricoltura: i fondi della PAC promuovono più verosimilmente un maggiore utilizzo dell'acqua, anziché una maggiore efficienza*", che si concentra sull'impatto dell'agricoltura sullo stato quantitativo dei corpi idrici e valuta in che misura la direttiva quadro in materia di acque[1] e la politica agricola comune (PAC) promuovano l'uso sostenibile delle acque in agricoltura;

2. PRENDE ATTO delle raccomandazioni della Corte alla Commissione per quanto concerne: la giustificazione dei livelli di tariffazione dell'acqua e le esenzioni dall'obbligo di autorizzazione all'estrazione idrica nel contesto della direttiva quadro in materia di acque, la subordinazione dell'erogazione dei pagamenti della PAC al rispetto di norme ambientali in materia di utilizzo idrico sostenibile, e i progetti finanziati dall'UE in relazione al conseguimento degli obiettivi della direttiva quadro in materia di acque;

3. SOTTOLINEA che l'estrazione dell'acqua per l'agricoltura è diminuita grazie alla legislazione su una migliore pianificazione delle acque, come la direttiva quadro in materia di acque, e al miglioramento della gestione dell'irrigazione promossa dalla CAP, ma che la pressione sulle risorse idriche resta elevata a causa dell'aumento della domanda di acqua dovuto ai cambiamenti climatici, che comportano un aumento delle temperature medie e una maggiore frequenza di eventi meteorologici estremi (compresa la siccità);

[1] Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

4. ACCOGLIE CON FAVORE le constatazioni della Corte secondo cui gli Stati membri hanno compiuto progressi nel predisporre sistemi di autorizzazione preventiva per le estrazioni idriche, sistemi di individuazione di utilizzo illegale dell'acqua e meccanismi di tariffazione potenzialmente in grado di incentivare un utilizzo idrico efficiente e PRENDE NOTA delle osservazioni della Corte sulle esenzioni concesse agli agricoltori per le estrazioni idriche (anche nelle regioni soggette a stress idrico) e sull'applicazione del principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici a fini agricoli, ambiti in cui secondo la Corte vi sono margini di miglioramento;

5. RICORDA che l'attuazione della direttiva quadro in materia di acque è assicurata dagli Stati membri mediante la rispettiva legislazione nazionale, in particolare per quanto riguarda le condizioni per l'estrazione idrica, a cui i pertinenti pagamenti della PAC devono conformarsi, e che l'inverdimento dei pagamenti diretti può promuovere pratiche, come la protezione dei prati permanenti e la diversificazione delle colture, che possono comportare una riduzione del consumo idrico;

6. SOTTOLINEA che gli Stati membri sono interessati in modo diverso dalla carenza idrica, come indicato nella relazione della Corte, e che è necessario attuare soluzioni adeguate a livello nazionale o regionale (anche attraverso piani di gestione dei bacini idrografici e il sostegno dei futuri piani strategici della PAC), la cui responsabilità ricade pertanto sugli Stati membri;

7. INCORAGGIA la valutazione dell'attuazione della direttiva in materia di acque e lo scambio di buone prassi per migliorare l'applicabilità e l'efficacia di tali soluzioni;

8. RICORDA INOLTRE che la PAC per il periodo 2023-2027 rafforza la coerenza tra la PAC e la direttiva quadro sulle acque; la PAC sosterrà l'attuazione di tale direttiva attraverso vari strumenti, come il collegamento di tutti i pertinenti pagamenti della PAC all'osservanza delle norme nazionali che attuano determinati requisiti della direttiva quadro in materia di acque[2] attraverso il rafforzamento della condizionalità e il finanziamento degli investimenti (sviluppo rurale e altri tipi di intervento nel settore ortofrutticolo) con effetti benefici per la sostenibilità nell'utilizzo delle acque;

---

[2] Cfr. articolo 11, paragrafo 3, lettera e) sull'estrazione idrica e lettera h) sui requisiti obbligatori di controllo delle fonti diffuse di inquinamento da fosfati della direttiva 2000/60/CE.

9. OSSERVA che, in linea con le disposizioni della PAC per il periodo 2023-2027, gli Stati membri dovranno tenere conto nei rispettivi piani strategici della PAC della legislazione e dei documenti di pianificazione elencati nell'allegato del regolamento sui piani strategici della PAC, compresi la direttiva quadro in materia di acque e i piani di gestione dei bacini idrografici, e che i rispettivi piani dovrebbero, ad esempio, indicare in che modo gli investimenti nell'irrigazione sono in linea con gli obiettivi della direttiva quadro in materia di acque in vista di ottenere un buono stato delle acque;

10. OSSERVA che la Commissione ha accettato le raccomandazioni della Corte per quanto riguarda:

– la richiesta di giustificazioni per le esenzioni relative all'attuazione della direttiva quadro in materia di acque in agricoltura;

– il subordinamento dei pagamenti della PAC al rispetto delle norme ambientali, senza tuttavia estendere la condizionalità ai pagamenti della PAC non concessi direttamente agli agricoltori, come i pagamenti nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato, né includere misure di salvaguardia supplementari nella PAC in relazione al pagamento del sostegno accoppiato facoltativo, dato che la corretta attuazione della direttiva quadro in materia di acque garantisce già l'utilizzo sostenibile dell'acqua per le colture e che la condizionalità stabilisce il collegamento tra i pagamenti della PAC e le pertinenti disposizioni della direttiva quadro in materia di acque[3];

– l'utilizzo dei fondi UE per migliorare lo stato quantitativo dei corpi idrici.

---

[3] Cfr. nota 2.